# CARROCCIO

L'Associazione in Casale per l'anno lire 15, per sei mesi lire 8. - Stati Sardi per l'anno franco lire 18, per sei mesi lire 40 - Altri Stati Italiani ed Esteri per l'anno franco ai confini lire 27, per sei mesi lire 41 - Il Foglio esce il MARTEDI e il VENERDI d'ogni settimana e da Supplementi ogni qual volta lo richiedono le circostanze. — Le Associazioni si ricevono dalla Direzione e da tutti gli Uffizi Postali. — Le inserzioni si pagano 25 centesimi ogni riga

## CASALE 4 MAGGIO

L'elezione del socialista Eugenio Sue a rappresentante del popolo nell'Assemblea Legislativa con una maggioranza di oltre undici mila candidalo dell'ordine ha scompigliate le falangi degli Onesti e Moderati di Francia, e per contrac-colpo ha sconcertati ben anche i loro colleghi del Piemonte, che compongono la maggioranza uffiziale, Strana mania di codesta fazione di voler governare il paese suo malgrado! Pazza presunzione di cotesloro di imperre altrui le proprie opinioni, e di menare il mondo a loro capriccio! Per essi la storia non insegna mai nulla; le lezieni del passato vauno sempre perdute per la stolida loro baldanza; gli esempii che i fatti compiuti lasciano dietro di sè, quasi striscia luminesa a scorta dell'avvenire, sono tosto dimenticati da questi straordinarii uomini di Stato, vere rane gonfiate che non guariscono del folle loro orgoglio fuorchè scoppiando.

Approfitteranno dessi di questo nuovo e solenne ammonimento che il popolo ha loro dato prima di applicare quegli aspii rimedii che tiene in mano per i governi incorreggibili? Apriranno dessi pur una volta gli orecchi ad accoltare i voti del maggior numero oramai manscato delle dosi omeopatibili di librati della delle dosi omeopatibili di librati della che di libertà apprestategli dagli Hanchmann della politica, e risoluto di rivendicare a qualunque prezzo le sue franchigie, i suoi diritti? Sapranno dessi arrestarsi all'orlo della fossa che hanno scavata colle proprie mani, e che le loro improntitudini fanno ogni di più profonda e perigliosa?

Non osiamo sperarlo. Le cime del potere apportano la vertigine a chi le raggiunge; come la veste di Dejanira, le divise di quello rendon maniaco chiunque le indossa: perchè si può qualche cosa, si crede di poter tutto: e a furia di osar tutto, si cade o nella brace dell'odio, o nel fango del

Chi avrebbe ( per parlare di casa nostra) po-tuto imaginarsi che un mediocrissimo leguleio, divenuto quasi par incanto ministro, commendatore e capo di birri, si sarebbe burlato delle leggi di-vine ed umane per corrompere il voto degli elettori, per opprimere la stampa, per perseguitare i cittadini indipendenti, per falsare ad una ad una le più preziose franchigie scritte nello Statuto, e prima ancora nel Codice del dritto umanitario assai più antico delle investiture principesche?

Chi avrebbe pensato, che un romanziere, un pittore, tramutato ex machina in colonnello di cavalleria ( benchè in sopranumero ) e in ministro -degli affàri esteri, avrebbe trovato impresa caval leresca lo schiacciare una moltitudine inerme nelle vie di Torino, e cosa onorevole lo stringere una pace coll'Austria, che oltre al renderci suoi eterni amici, cioè servitori, c'impone il modesto tributo di quasi ottanta milioni di lire?

Chi sarebbesi figurato, che uno dei più gloriosi generali del Piemonte, non fosse altro che per la suprema sua valentia nel bombardare le nostre città, afferrato dopo varii stenti il portafoglio della guerra, sarebbesi dimenticato ad un tratto della triste esperienza delle recenti campagne per non ricordarsi che dell'illimitato suo arbitrio nel distribuire impieghi, decorazioni, pensioni, e per crearsi un escreito particolare che rammenti anche ai posteri la grande famiglia, da cuj su generato, como Minerva dal cervello di Giovo?

Ebbene tutte queste cose credute impossibili si tradussero in fatto nel periodo di pochi mesi, e durano tuttora senza probabilità di mutamento, almeno per quanto ci assicurano i corifei del partito conservatore, che per beneficio, o meglio per maleficio del Piemonte tiene le redini del potere Non ci recherebbe pertanto meraviglia, che le manifestazioni della volontà popolare, sì in Francia, che nel nostro paese, lungi dal ridurre i governanti a più ragionevoli propositi di libertà e di progresso,

li sospingesse all'incontro nel cammino della più sfacciata riazione e della più audace compressione. Governo debole, governo violento; è questo un fenomeno che gli avvenimenti politici da sessant'anni in qua si prendono la cura di confermare ogni di nel motto il pitt evidente. Tal sia di laro, Forse ciò è un'amorevolezza della provvidenza, la quale avendoli destinati à cooperare alla diffusione delle idee, dei principii di giustizia e di progresso sociale, nella stessa guisa che gli intoppi nell'alveo del fiume no procacciano l'allagamento, vuole loro togliere l'amarezza del presentire l'involontario martirio cui pel bene dell'umanità sono riservati!

In questo senso un deputato velgendosi ai ministri li compiangeva, chiamandoli poveri martiri. Noi pure li compiangeremo, ma quando avranno conseguito la palma del martirio; e speriamo che non tarderà di troppo.

#### LE NUOVE LEGGI DI FINANZE (Continuazione, vedi il N. 32.)

Tutti questi progetti d'imposte furono copiati dalla Francia. Vedasi il progetto di bilancio 1850 presentato dal ministro Fould all'assemblea francese, e troverassi l'originale di tutte le leggi presentate od annunciate dal ministro Nigra al nostro Parlamento. Egli impiegò quindi sei mesi a farle tradurre e copiare. Se pertanto le leggi non parranno buone alla Camera ed al paese, il torto sarà di Fould, e non del signor Nigra: la sua abilità finanziera trovasi perciò al coperto. Invano dirassi e potrà provarsi che questo sistema d'imposte è vessatorio; che pesa in massima parte sulla proprietà territoriale, ed incaglia lo svolgimento dell'industria e del commercio; che esige un aumento già troppo grande di gabellieri; che demoralizza la popolazione eccitando le frodi, le contravvenzioni e le delazioni: tutte queste ragioni non smuoveranno la maggioranza della Camera composta d'impiegati e d'uomini attaccati all' antico sistema, come l'edera alle vecchie piante. Si rispondera come si rispose in Francia agli argomenti di Passy, Favre, di Goudcheax: « non vogliamo entrare in nuove vie, atteniamoci a quello che facevano i nostri antecessori. Colle vostre novità ci volete, o voi novatori, condurre al socialismo, al comunismo' » E non s'accorgono questi gretti conservatori che appunto col loro sistema s'avviano al comunismo.

Infatti, aumentate le tasse sui diritti di successione, senza neanco risparmiare gli ascendenti ed i discendenti, nè il padre ed il figlio; aumentate l'imposta sui diritti di insinuazione per le stesse categorie; mettete un balzello sui capitali, ed in fine dei conti lo Stato diverrà proprietario, edicittadini semplici usufruttua-

rii dei proprii averi

Voi, o conservatori, che tanto temete l'invasione delle dottrine comuniste, voi le introducete senza riflessione nella pratica.

L'occasione era propizia per riformare le imposte in Piemonte cominciando dal fare l'esperimento della tassa sulla rendita. Nessuno osa contestare la semplicità, l'equità, la ragionevolezza di quest'imposta. L'esperienza stessa è ad essa favorevole, poichè è praticata da lunghi anni in Inghilterra, ed ogni giorno acquista maggiore favore, e viene poco a poco surrogata a tutte le altre imposizioni complicate, ed onerose più all'una che all'altra classe di cittadini, non che allo Stato per le gravi spese che richiedonsi per la riscossione. L'Austria stessa, tanto ammirata dai

nostri uomini di stato, l'adottò. Ma fra noi tanto è l'orrore per le novità, che non se ne vuole neppure udire a discorrere. Il ministro Nigra tremava nello accennare di volo all'imposta sulla rendita nella sua relazione sulle nuove leggi fiscali. Pareva che temesse di pronunciare una bestemmia! Vedete quale è il coraggio, quale la capacità degli uomini che pretendono di riformare le nostre istitu-zioni sulle basi dell'uguaglianza e dell'economia.

L'imposta sulla rendita è forse la sola imposta che convenga ad un popolo libero. Con essa ognuno paga in proporzione dei proprii averi le spese dello Stato. Nessuna industria, nessun capitale, nessuna classe di cittadini trovasi più dell'altra aggravata. Chi ha il reddito di cento, paga una quota come uno. Chi ha il reddito di mille, paga una quota come dieci. Ogni Comune incaricato dell'esazione verso i proprii amministrati rende difficile la frode alla legge, mentre risparmia allo Stato una spesa di riscossione che il più delle volte assorbe per metà la tassa imposta.

La contabilità dello Stato è immensamente semplificata. Le angherie, le vessazioni, gl'incagli al com-mercio sono tolti di mezzo. Quella turba immensa di gabellieri, gente resa dall'esercizio del proprio impiego astuta, diffidente, immorale, non è più necessaria allo Stato.

Dal che ne deriverebbe un risparmio vistosissimo di spesa all'erario pubblico ed ai privati. Un terzo almeno d'imposta si ipotrebbe quindi risparmiare ai contribuenti.

Nè si osi ripetere il vieto argomento, che tutta quella gente, incaricata ora della riscossione delle imposte, deve in qualche modo guadagnare la propria sussistenza; che quindi bisogni impiegarla perchè campi la vita. Chè a questa insulsa osservazione la risposta è pur facile. L'uomo deve essere impiegato in un lavoro produttivo, che cioè accresca il capitale sociale, e diminuire per quanto è possibile il lavoro passivo ed improduttivo.

Aprile quindi nuove vie al commercio, svolgete l'industria, alleggerite l'agricoltura, e poi ognuno troverà luogo di vivere non solo con suo vantaggio ma con vantaggio generale, accrescendo col suo lavoro la pubblica ricchezza.

Questi sono i principii pratici di una intelligente ed economica amministrazione. Ma parlatene ai nostri finanzieri, e vi ridono sul naso, perchè non ne comprendono un jota.

Noi siamo quant'altri mai persuasi della convenienza di procedere cautamente nelle radicali riforme, e non vorremmo a niun costo sostituire bruscamente un sistema finanziere antico ad un nuovo.

Per difettoso che sia un sistema d'imposte, quando da lunghi anni dura ed è passato nell'abitudine di una nazione, esso è tollerato, mentre un nuovo, quantunque eccellente, ne'primordii porta una perturbazione. Quindi è che l'uomo di Stato non deve porre a repentaglio i proventi dello Stato con subitanei e completi cambiamenti nella legislazione finanziaria. La cautela, la lentezza anche, è per lui una necessità, una virtù. Ma quando la ragione persuade a cambiare un' istituzione conosciuta difettosa e nociva al progresso, sociale è pure suo dovere di operare questo cambiamento. Facciasi adagio e con tutta precauzione, ma si cominci e si faccia una volta.

Noi ci troviamo in una condizione politica e sociale opportuna e propizia per entrare in questa via di riforma economica e finanziaria. Solo che vi fosse l'uomo abbastanza intelligente e perseverante, convinto e fermo per eseguirla. Ci occorrono 20 milioni per colmare il deficit delle nostre entrale. Questi venti milioni dovrebbero imporsi sulla rendita. Sarebbe un primo avviamento, un saggio che si praticherebbe per conoscere se il paese è preparato a questa riforma. L'esito servirebbe di norma per vedere se converrà in seguito estenderla e surrogarla ad altri rami delle attuali imposte collo abolire progressivamente le più vessatorie ed onerose per il minuto popolo.

Però, ci affrettiamo a dirlo per non passare per illusi, noi non abbiamo fiducia che il Parlamento voglia entrare in questa via.

La maggioranza dell' una e dell'alfra Camera è troppo conosciuta per le sue idee grette e retrograde per conservare la minima speranza. Abbandoniamo quinci questo tema per ora, e vediamo un po'

se ammetondo anche il sistema fina iziano del sig-Ministro, secome l'unico che si possa applicare nelle attuali circostanze, egli lo abbia almeno proposto con quella sagneilà e previdenza politică che di ri-

chiede in affaire di tanta importanza

Quando s'impongono nuovi contributi ai cittadini, la prudenza esige che siano applicati nel modo meno duro e brusco possibile, bisogna raddolcire per quanto sia possibile il peso con compensi più o meno sentiti è desiderati, fatlo subire poco a poco e non in una sola volta Ma a questi espedienti non ha pensalo il signor Ministro egli di un sol colpo annuncia di estendere a tu'ti i regnicoli i balzelli che sinora non erano pagati da parecehie provincie, e li s pracatica di nuove imposizio ii

Annuncia un nuovo imprestito di circa duccento milioni A tale scarica di novelle imposte si spaventerebbe anche un Creso

Perché il sig Ministro in un anno compiuto che trovasi alla direziono delle finanze nin ha prima pensato di estendere alla Savoia, al Genovesato, all'alto Novarese, alla Sardegna le imposte o dirette od indirette che queste provincie inon pagavano ancora? Dopo la promulgazione dello Staluto era non solo in diritto ma in obbligo di farlo. A quest'ora l'erario avrebbe incassato parecchi milioni di piu, e quei regnicoli si troverebbei o"già abituali a pagare le imposte comuni Enli suchhe già un gian passo fatto, e si aviebbero meno a temere certe perturbazioni delle quali vi ha sempre pericolo quando s'intioducono delle imposte vessatorie in paesi che nen vi furono mai assuefatti. Ora dovianno subne e queste e le altre d'aggiunta Migoire quindi saià il malcontento del quale gli Andro-Gesmii saprann) fraire gran partito, pur troppo!

#### RISULTATO DELLA LLI ZIONE DI EUGENIO SUL

Lo scratinio del dipartimento della Senna dicde i seguenti risultati, secondo il Galignanis Messenger, Lugemo Sile voti . 128,121

Laclerc . .

Gh anti-repubblicani fanno mostra di attribuire la loro sconfitta alla noncuranza de'loro putigiani, che non deposero alcun voto nell urna, e si consolano osservando che nell'esercito la proporzione dei suffragi diti al loro candidato e aumentata dal 10 marzo in por, essendosi ottenuti nell'aimata.

Di Fuzemo Site voti Da Leclere voti .

Ma ove si separino i suftragi degli invalidi e della guridia repubblicani (specii di poliziotti dipendenti inticamente dal governo) di cui i primi diedecio voti 1532 a Lecleic, e soli voti 643 a S c, e la seconda diede v. 1240 a Iccleic c soli v 62 a S c, c facile lo scotgere che l'immensa maggioranza della giovine e libera armati di l'iancia rinnego il candidito della siazione per riunire i suoi voti sul figlio della re-

Lettere private ci iccano pure l'inticio trionfo della

Lettere private er recano pure i innero cromo dena lista repubblicana nel diparamento de Sa ue e Loric chainato ad eleggere ser rappresentanti del popolo. Alla borsa di Parigi il 5 ojo è sceso al disotto del 87 ojo. Ecco come i lupi cervieri della rizzione confessano la loro paura pel trionfo della democrazia. Ma il termometro della Repubblica ascende sempre, a legando la sende la ligitatione della Repubblica ascende sempre, a legando la sende la modo, da rende la moto.

e ha breve li schiaccicià in modo da renderli moffensivi. Così la Finncia sain vendicata dall'ignominia che il presente governo la pesare sulla incdesinia. Av-

#### LE POLLIE DILLA SPAGNA

Il marito della regina Isabella volle due una seconda edizione della pazza politica che si era permessa or sono pochi mesi e che condusse ad una crisi ministeriale di ventiquattio ore.

Anche questa volta si trattavi di fare allontanare Natvaez. Poco dopo dichiatava che er i deliberato a uon più oltre sopportare un così umiliante servaggio, e di valdesi ratirate ad Aranjuez, di dove non si sarchire rimpeso, reppuie in occasione del parto della sur

Pariebbe che queste minacce avessero forte com-nossa S. M. C. Essa tico chiamire a consiglio sua madre. Cristina fece convocare in tutta fietta il Mimatero, e provvisoriamente lo sposo fuggitivo fu guar-dato a vista dugli alabai dieri nel suo stesso appartamento 🖘 la, rogina inadia fu a lui spedita pei catechizzarlo

Gite argomenti abbin impiegati, che insure si siano prese dal Ministero, noi non saprenino dulo. Ma dopo i petegolezzi femininii ed una cattività di alcune die, Don Fiancisco, questo Adone impotente, edette su tutti i punti il Ministero restò, il Re restò pure Donna Isabella può partorne in pace la reginamadie ha salvato un altra volta Narvaez il Padre l'ulgençio ne andò colle spese Queste commedie tutte da ridere fanno a ragione

esclamaje al National, oh il bel governo che è il

monarchico... Spagnuolo!

#### I TITOLI DI EUGENIO SUE

La can lidatura d'Eugenio Sue stabilisce arditamente la nuova idea, non solamente innanzi alla Francia, ma davanti a tutta l Europa, che si è innamorata tutt'intiera dei lavori dell'illu-tre scrittore sociali-la

Non si è dimenticato quale sensazione profonda han prodotta queste vaste epopee moderno nelle quali a lato delle miserie stanno le opulerze delle nostre società in tutta la loro toccante espressione, ed ove i mali che le rodono contrasiano si possentemente cogli elementi di vitalità e di albondanza racchiusi nel loro seno

Cascuno ricorda con quale interesse gli oppressi di tutti i paesi accolsero quella gran luce di speranza che risplendo nelle pagine de'suoi libri, e le prospettive di consolazione che in esse abbondano, con quanta simpatia i gaudenti del mondo s'interessarono essi stessi a quest'analisi palpitante dei dolori della nostra

La meneria d'ognuno ha conservati vivacissimi i tipi di tutti questi giandi colpevoli si tenaci, si indo-malili inuanzi alla forza ed alla repressione, e così prontamente rigenerati dalla beneficenza e dallo spirito di fraternità

Certamente in un tempo in cui il riso e la pietà insolente accoglievano le idee sociali, era pei lo meno aidimento per un poeta in voga il tiempiete i giornali dei soddisfatti dei primi prospetti di innovazione e di solidarieta Era quasi una folha per Eugenio Sue lo spiegare agli agilatori gli stabilimenti manifatturieri con copiosamente delineati nella fabbilica del sig Hardy, di far vivere sotto gli occhi dei privilegiati l associazione agricola, quest'idea ancor si nuova oggi Sioino, realizzata nelle memorie di Martin dalla conver ione di Duriveax

Ciò era un comine ar di buon'ora per dai mentita al sig Thiers, the sostenne alcuni anni più tardi, alla tribuna della Costituente, che l'agricoltura non cia mai entrata per nulla negli studi dei socialisti. Diggia a quell epoca i pubblici scaldator, il diritto alla gius izia gratuita pel povero, il diritto al lavoro, all'istruzione, tutto ciò insomma che doveva addivenire ben presto la preoccupazione generale, assorbivano l'attenin ne d li'autore des Misters de Parige, dell Ebreo-errante, e di Martin

Padrineggiati per tal modo e frammisti ad azioni di magnifico effetto, i grandiosi pensamenti della Linneia del secolo decimonono ricominciarono il giro del mondo, come un tempo le aspirazioni del secolo decimottavo esplicate da Voltane e da Rousseau

Nummose edizioni delle opere di Eugenio Sue comparvero ad un tempo in tutte le capitali Vendute ogni sera a Londra, unitamente al tendiconto delle sedute del Parlamento, que te commoventi appendici, attutivano lo terrile chiasso della politica in Spagna la lettura di questi studi sociali faceva muovere pietà per le vecchie Samet, diplomatiche, che si mampolavano allora per averne a risultato unioni principesche In Svizzera e nel Belgio L'Ebrco-Errante frutto al suo autore ricompen e popolari, più preziose mille volte che i ciendoli dispensati a capitecio dai Re In Francia gli fu regalata una medaglia coniata col prodotto di numerosissime e minime cottoscrizioni, raccolte principalmente tra gli agricoltori e gli operai

E dopo la rivoluzione lungi dallo spaventarsi, dal terrire indictio, come accad le a molti il cui spirito ti indo ha dubitato del popolo, Eugenio Sie ha raddoppiato lo studio e l'attività per far partecipare a tuth color) che soffiono la sua fede ardente nell'ayvenue Egli si è sforzito più che mai di far comprendere, che la miseria può esser vinta, e che gl'interessi possono e sere conciliati. In mezzo agli insulti ed alle calimnie del parlito della moderazione ad oltianza, egli non ha cessato di trafiggere le ipocu-ie, e di combattere le neguire del vecchio mondo

Il Pastore di Krovan, el 1 Meteri del popolo son venuti a far testimonianza che questo generoso scrit-tore ha consecrate tutte le forze dell'anima sua alla democrazia

Questa candidatura significa dunque ben molto sele di progresso, gloria del lavoro, speranza del popolo, meonchiazione del proletamato colla borghesia

Questo nome è quello che l'Europa intiera è ansiosa di veder sortife dall'urna del 28 Aprile

(Dalla Democratic pacifique Il voto de tutta Europa fu esaudeto la chezione de Eugenio Sue è data dai giorna'i di stamane La causa della liberta è venta Uomene delle tenebre di passato, defenson du privilegi e dei vecchi abusi, retractevi e lasciate che il popolo proceda liberamente per quella via nella quale nossuna forza può gorestarlo - Badate a voi, e fate che il pentimento non arrive troppo tardi

#### IL IBLNIA APRILL

Italiani, incordate sempre il trenta aprile 1849. Italiani, impraziate Dio che v'ha dato questo giorno Italiani, in questo giorno il generale Oudinot conducendo cinquenila soldati d'una potente repubblica s'avviò contro una piccola repubblica per sollocarla, per annullarla, per darle un re meomprensibile mistero d'egoismo, d'orgoglio e di crudeltà!

In questo giorno il generale Oudinot, conducendo

1 Nembrotti uella gian repubblica, giidò alto a'suot soldati, che sarebbero entrati in Roma senza il visogno d'un colpo di fucile, perchè gl'Italiani non si hattono.

Italiani, in questo giorno i soldati della piccola icpubblica scontiaiono i Nembiotti di Francia a Porta Cavalleggieri, e presso le mura dei giardini del Vaticano. L'non in nuncio superiore, come scrisscio i Francesi nei loro giornali 10, Gardhaldi mando nomo contro uomo, non uno di piu.

E dopo dacci ore che gl'Italiani si batterano, i soldati della grande repubblica respinti dovunque, respinti sempre, dovettero indictreggiare fino a Palo

respinti sempre, dovettero indictreggiare fino a Palo Italiam, nel giorno trenta aprile 1849 entravano per la via presso il Gianicolo sercento soldati della gian repubblica prigiomeri dei soldati di Roma.

Italiam, dine giorni dopo Garibaldi colla sua legione si mosse verso Palo per assalue i Francesi questi senza sparare un colpo di fuelle chiesero umilmente tregua scrivete ancora questo giorno, il due maggio. In auto dei Francesi combattevano pure contro la repubblica romana i Federchi in auto dei Francesi combattevano pure collegati con Francesi più Spagnuoli.

E Roma, il cuore d'Italia, soflocata nel Mediterianeo dalle sopravenienti onde francesi, soflocata verso l'Adriatico dalle masse tedeschi, compressa dai lati dal Borbone e dagli Spagnuoli, cessò poi di battere

dal Borbone e dagli Spagnuoli, cessò poi di battere Dividetevi la gian vittoria, Francesi, Tedeschi, Spagnuoli e Napolitani l'impresa v'e dunque riesetta, in Roma c'è il re, come veleste voi, Francesi, l'edeschi e Napolitani, in Roma c'e il papa, come le voleste voi, o Spagnuoli

Poven Nembrotti' materialmente avete soffocati Roma ma il suo nome, la sua memoria l'avete voi sperduta? Avete voi tolta agl'Italiani l'idea di Roma? Misetabili' Avete voi tota agi fianam i mea di Koma' Misetabili' Avete voi una parola giande, floriosa come ROMA da sostituirle? Diteci vostie glorie, enumerateci le vostie citta, Parigi, Vienna, Madrid, che cosa erano, quando Roma vi mandava i suoi proconsoli, e vi governava come provincie? Tate quanto è in vostio poterie, ma questa memoria non la perderete ma derete mar.

Italiani, ringiaziate Dio che v'ha dato il tienta apule 1849, perchè in quel giorno i soldati romalii rinnovarono le forti prove di valore dell'antica Roma, se hanno por dovuto cedere, il destino ha voluto cosi

Gambaldi vinse in quel giorno, e Gambaldi vive L'come Mario il vincitore dei Cimbri esulava in Africa, e pensava continuamente a liberare Roma sua patita, cosi Garibaldi csuli pui esso in Africa dopo le sue vitterie non ha che un pensiero, Roma non (Guzzetta del Popolo) ha che un affetto, Italia.

### GIURISPRUDENZA CIVILE E CRIMINALE.

Colm, che ha perduto il suo possesso annale è inanutembile di una cosa corpo ali od incorporale, puo egli ricuperarlo di propria antorda prima della readenza del'anno dalla perdita'

In caso negativo, recuperandolo, e egh passibile di qualche pena?

Se a termini degli articoli 446 e 417 del Codice Civile la reintegrazione si concede per un possesso qualunque esso sia, legitimo o vizioso, annale o momentanco e contro qualsivoglia persona, anche cemro lo stesso proprietario spogliatore, quando lo spoglio è violento ed occulto, e se per spoglio violento ed occulto si deve intendere quello che si commette contro la volontà reale o presunta del possessore senza riguardo al tempo in cui succede, e senza neces na che la violenza sia contro la persona, ne viene per necessaria ed evidente conseguenza, che quest'azione è pure ammessa contro il possessore annale che si fosse fatto lecito di ricuperare in tal modo il possesso di fatto che avesse perduto, e cho perciò esso non può di piopria autorità ricuperarlo

Queste semplicissime osscivazioni avrebbero quindi bastato a risolvere la prima delle due proposte questioni Tuttavia nel precedente numero di questo giornale ci siamo alquanto dilungati su questo argomento, sia per agevolare la risoluzione della seconda questione che era quella che ci eravamo proposti di principalmente tiattare, sia anche perchè ad alcuni, heati nella loro ignoranza di queste mate-11e, o troppo preoccupati da qualche massima, non per anco ben certa, mcavata secondo il bisogno da una giurisprudenza diversa dalla nostra, pare ancora un paradosso che non sia lecito al possessore annale di farsi giustizia da se quando non usi la violenza contro la persona da cui su prima spogliato

In questa seconda questione sa d'uopo separare il caso di spoglio occulto, il quale se, come si è veduto, rende passibile dell'azione civile lo spogliatore qualunque esso sia, è pur certo che la legge penale non lo assoggetta ad alcuna pena. E la ragione della differenza è chiara. Colui che teme o deve temere di andare nell'esercizio di un suo diritto vero, o supposto, contro la volontà di alcuno di cui turba il possesso, commette un atto che molto si azziona al farsi giustizia da sè, anzi è presunto voler sais realmente giustizia, perch' sospettando, o dovendo sopettare l'altrui opposizione, non denunzia il suo progetto al possessore per accertare della di lui volontà, ma ricorre invece alle opere di sutto.

Sta bene adunque che nella stessa manieri che la legge civile pro-crive l'uso delli forza, proscriva anche quest'atto, ossa li clan lestinti che vi si approssima, e riprovi il fatto con una pena civile, dando cioè diritto alla parte contraria di fare annientate questo fatto coll azione di reintegrazi ne coi danni, ma è poi ragionevole, che la legge penale non giungi fino al punto dal comminaro una pena sopia un solo supposto a chi commetto que lo fatto

La questione pertinto sti solo in vedere se colui il quale ha un possesso annuale e minutembile cada in qualche pena, ove nell inno dal soficito spoolio recuperi di propria autorità il suo possesso contro la conocciuta volonta del suo avversaro.

Gh articoli del coltice ponde chi si riferiscono a tale questione sino i seguenti

Articolo 263 — Chiunque al solo oggitto di esci» citare un preteso di illo costinge taluno al paga» mento d un debito, o al e eguire un obblizzatione
» qualunque, o turba l'altrui possesso demolisce fib» bireati, devia acque, abbatte alberi siepi ripari
» e cose simili, se la violenta sai i stati fatta con
» armi, ed accompagnata da percos a o feriti, il col» pevole sarà punito colla reclusione

« Se si sarà fatto uso d'aimi, mi senza perco se, » nè ferite, ovvero se saranno intervinute percosse o » terite, ma senz aimi, il colpevole sara punito colla » pena del carcere, salve in tutti i cisi le miggini » pene per reati per so stissi piu grivi

" Art 264 — Se la mol n a sara « qui a senza p ) 
" cossa o fenta, e senz armi, il colpevole sarà punto

" colla pena del carcere estensibile a tre mesi o e n

" una multa sino alle lire trecento

E da notaisi che questi due articoli hanno per rubrica—della usurpazione dei diritti della geisteria collegereizio arbitrario delle proprie ragimi —

In cospetto dei medesimi sorgino quattio opinioni diverse nella questione di cui i tratta I a prima non ammette l'applicabilità di essi non rel ciso in cui vi sia violenza contro la persora il i seconda invece ammette la loro applicabilità anche quindo vi e olo un'opera di fatto contro la cosi I i terzi esigi che quest'opira di fatto sia giave. I i quinta voricibbiche non solo il fatto sia giave, mi che in llicisia illicito

La prima opinione la ti iviamo espiessa nella sentenza di questo migistiato d'App II) del 40 scnnaio 1819 emarita nella causa contro Dapiagoi II Tribunale correzionale di Voghera con sentenza del 48 febbraio 1818 e idanniva alla pena di un nese di carcere, all'indennita che di rapine challe pese un Giovanni Dapiaggi, dopo di av ilo dichiarato convinto del reato previsto dagli art. 2011. 2014 del cadice penale, -cioè per avere nel pismo 13 giunio 1846 praticato per ben das volte un violento passaggio con cairo e bioi attiverso un fondo coltivo pioprio della velova Rossi, con aveim intra una cuudenda per intro iursi nel fondo mal sipo centalità e guasta nel praticato passaggio la meliga vegitade A seguito dell'appello nell'interesse dell'inquisito, così pronunció il Magistrato

« Allesochè le semplici osservazioni stategli fatte » dal Rossi, ed il mun conto di esse tenuto dall'accusato non costituisce nell'incriminato passaggio » quella violenza di cui parla la legge penale, missime se si pone questa in confionto col prescritto » dall'articolo 446 del codice civile — Che non si » può tener calcolo del basto ie di cui era munito » l'accu ato, essendo egli in condotta de suoi huoi » per cui poteva essergli utile e neces atto e noi avendo fatto con esso segno alcuno diretto ad intimo

» rue o minacciare — Per questi motivi ha dichiarato e » dichiara non essere il G Dapiaggi convinto del-

" l'imputatogli delito e doversi assolvere ecc La seconda opinione la troviamo rappresentata nella diametralmente opposta successiva sentenza dello stesso

Magistrato d'appello nella e uisa contro il prete Bonenti ed altri delli 8 giugno stesso anno Il prete Bonenti era accusato di unipazione dei dritti della giustizia per avere nel giorno 12 giugno 1846, a pretesto di esercitare un suo dritto di passaggio col mezzo di due suoi dipendenti, fatto distruire un muio a secco esistente in un fondo proprio di Gioacchino Minoretti, e quindi transitare in esso un cario tirato da buoi, sebbene il fondo fosse seminato ed avesse il raccolto pendente, pel quale fatto ebbe il Minoretti a riportare il peritato danno complessivo di L. 18 Il Magistrato pionunciò in que sti termini

« Atteso che sebbene dalla discussione orale sia » risultato, come il saccidote Francesco Bonenti fosse » solito a passare per quel gerbido comunale che u 1 - Ca venduto a Gioacchino Minoretti e da esso » 105) a coltivizione, o che egualmente siasi fatto pa-» le o e me il medesimo sacerdote non abbia altra » strida per accedere al suo fondo, tuttavia non gli » cra lecito d'introdursi nel campo coltivato di esso Mi-» noictii ed apiii i nuovamente il pas-o, come e egui o tentò di eseguire con le vie di fatto praticate il » 12 gurno 1846 traversando con baroccio le biade del Minoretti che gia erano prossime alla maturità » Che quantunque dai dibattimenti non sia venuto a constate che il campo del Minoretti fosse cuilo » da un vero e proprio muro, risulto per altro che » dilla parte dove s'introdussa il baroccio vi era una o tipa che cominciava al uno degli angoli con I al-» tezza da tre oncie e terminava dall'altro angelo al-» l'altezza di dodici a quindici oncie, e che inoltre · alcuri ciottoli disposti in fila sorreggevano in parte » detta ripa

» Che in queste circosta ve il saccidote Bonenti s con avere fatto superare dal barocero quell'ostacolo, a " con aver poscua traversato le biade, si è ieso colpey vele di una di quelle vie di fatto, che essendo per st sse molente costituiscono reato a termini del-» ait 263 del codice penale, quantunque non it sia » concorso d una violenza personale, la quale nel caso » poteva tanto meno vendicaisi in quanto che nessino > Si presento il giorno 12 di giugno 1846 per parte o del Minoretti onde impedire il sacerdote Bonenti di » tenersue il suddetto campo coltivato, bistando a > costituire il reato l'abbattimento d'Uripa o emergente » dilla perizia e la turbazione d'1 possesso Ha dı-» chiarito e dichiara il saccidote Bonenti convinto » del rado di cui fu accusato cce

Q i sersu ssa opinione la vedemmo pur manifestata dal profes ore Albini negli Innali di Ginrisprudenza (tom ) 1810 pro 222), ove dopo di avere discorso dell'azione di tempestazione ed assertito che a costituire una volenci in tale materia basta il fare qualche cosa contro il semplice divieto di chi può avervi interesse o di altri a di lui nome soggiunge - Anzi chi con vie di fitto o con minaccie impedisce l'esercizio di ua pos es o altriu o les reizio dei diritti di proprieta police)' e essere punito secondo il disposto dagli articoli 243 263 61 d l colice penale. Il perchè nello stato attude della no tra legislazione la turbazione e lo spogho del pos caso da luogo a due azioni, una civile l'allia criminale. La prima ha per iscopo di tutelare inettamente i interesse privato, difar cessare ogni mole tia od o trcolo all'esercizio di un diritto vero o presunto e di procurare a chi e leso la riparazione d ogni danno la seconti hi per i copo di reprimere coll applicazione della pena l'azione delittuo a, e di mantenere la tranquill'i e l'ordine pubblico il quale viene turbito e sovi it to dalle azioni degli individui che usurpano i diritti della giustizia' ed esercitano in modo arbitrario ed illecito i proprii diritti -

In terza opinione si trora nella sentenza del Mazi trito di Cassazione del 7 agristo 1849 la quale ul nieni o del prete Bonenti annullo la predetta sentenza del Mazistiato d'Appello di Casale considerando, « che » non si verificava in quei fatti alcuna specie di vio» lenza ne nella cosa, n'i tanto meno nella persona pro» priamento contemplita ner si cutati articole 263 e 264
» del codice penale, e che pricio rendevasi palese
» essersi erroneamente intesi e falsamente applicati
» i ridetti articole 263 e 264 del codice penale »

Einalmando l'accionno la quallo compone pello linguo

Finalmente troviamo la quarta opinione nella lunga nota che un egregio Giniccon ulto G. C. M. fa seguire ai detti giudicati nella Ginispiud na i unu isale che si stampa in Genova. Questa opinione, molto si dipputa in questa nota, si trova in bievi termini espres a in una considerazione di un prozetto di sertenzi che si era, siccome allega i annotatore seritto in allora in senso contrario a quella pronunciala dal Mazistiato d'Appello contro il prete Bonenti, e che e so medesimo riferisce in questi termina.

Atte-ochè se per una parte egh e vero che

» i art 203 del codice penale non inchiode necessa
mamente che per costiture il realo concorra sempre

la violenza personale, non è men certo, dall'altra

parte, che quando si tratta di semplici vie di fatto

sulla cosa, non può dirsi che vi sia realo a

meno che si tratti di fatti, i quali siano per se

stessi illiciti, ed altronde compariscano abbastanza

mai, perchè si possa trovare nei medesimi una

lesione a quel diritto che ofini cittadino ha di essere

nelle sue cose protetto dalla legge e difeso dai

Magistrati

Magistrati

I ra queste quattro opinioni quella che per noi si adotta conformemente all'avviso già manifestato in questo giornale l'anno scorso nel n. 42 è la seconda, quella cioè che die luozo alla condanna del Bonenti, nò ci sembra difficile il dimostrarne il tondamento

Abbramo gia vedato che per violenza s'intende non solo quella che si dirige contro la persona, ma quella ez andio che si rivolge sulla cosa contro volontà del possessore vi factum videtti qua di re quim quis profibilitati fecti— Vis est et tune quotiens id, quod debert sibi putat, non pir judicem reposet

Abbiamo veduto che il vocabolo molenza è preso in questo senso nell'art. 116 del codice civile, quindi a meno che si dimostri chiaramente che il legislatore volle dargh un senso pur ristretto nei detti articoli, od intendere la specie sotto il nome del genere, convien due che esso anche qui non può aveine un altrò Ora non sol) cio non è dimostrato, ma ivi si ha invece una mamfesta prova confraria. Dopo di essersi ivi accennati diversi fatti, tia i quali il turbamento del possesso, si soggiunge se la violenza e stala fatta ecc, o si fanno tre casi, che si pun scono con pene diverse, cioè 4 " caso, quando la violenza è stata fatta con armi ed accompagnata da percossa e ferita 2º quando si è fatto uso di aimi, ma cenza percosse ne ferite, oppute vi futono petcosse o ferite, ma senz'aimi 3 " quando non vi furono ne aimi, ne percossa o terita

Il legislatore suppone le possibilità della violenza senzarmi, senza percossa e senza ferita, e quindi è chiaro che esso ritiene che vi e gia violenza nei fatta stessi da lui annoverati quando seguono ad oggetto di esercitare un preteso diritto, epperció anche nel solo turbamento del rossesso per questo fine Ciò si rende ancora più manifesto, se si riflette alla rubrica premessa a questi articoli di legge - Della usurpazione dei diritti della quistizia coll esercizio arbitiario delle propru ragion - imperocchè facendosi menzone solo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non punto di violenze personali, il legislatore dimostiò con questa locuzione che il reato consiste già ai di lui occhi nel solo fatto di avere sostituita la propria azione a quella dei Tribunali luoltre non è 'egh chiaro che anche in ¡questo modo si usurpano i diritti della giustizia e che l'articlo 446 condanna questi atti? Ota se ciò e, non è maiaviglia che la legge penale concorra colla civile per impedith ciò è anzi logico, e necessario, giacchè è particolare ufficio della legge penale il reprimere i fatti che violano le leggi d ordine pubblico, quale à quella che userva ai Indunali dello Stato l'amministrazione della giustizia

L'atticolo 243 dello tesso Codice ce ne somministra anche un argomento. Ivi è detto che chiunque con vie di fatto o con minaccie impedità ad alcuno l'esercizio dei proprii diritti guarentiti dalla legge, sarà punito ecc. Qui si parla di vi di fatto in genere, epperci inche delle vie di fatto che non sono rivolte contro la prisona. Se quindi l'impedimento apportato con e se all'esercizio dei proprii diritti è un reato che cosa non si dia di un fatto diretto contro la cosa con cui taluno obro di impedire talvolta ai privati il bbero esercizio di un diritto sottaendo la cosa dal fisico potere del possessore, si pone in luogo d'a tribunali, e turna i ordine pubblico colla violazione dei c'ritti del Soviano?

A fronte di queste considerazioni non sembra possa reggere in alcun modo la nuda e semplice allegazione contonuta nella suddetta sentenza del magistrato d'appello 10 gennaio 1849, che cioè il niun conto in cui tenne l accusato Dapiaggi le osservazioni fatte dal Rossi per impedifio di presare non costituiscono quella violenza di cui parla la legge penale. L'unico argomento addotto d'il magistrato è quello che egli pretese di deduite dill ait 446 del codice civile, ma egli non indico nemmeno in che consista, e se egli avesse supposto che quest'articolo contemplasse solumente la violenza per onale, sarebbe caduto in grande ottore, per dimostrare il quale basterebbe avvertire, che se la reintegrazione è un ammessa per lo spogho occulto tanto più deve essere ammessa per lo spoglio derivato da un fatto comme- o contro la volonta del

possessore nella sola coza, il quale per sua natura è sempre più grave di quello clandestino. Si dirà forse che la legge penale non avendo punito lo spoglio clandestino non è credibile che abbia poi voluto punire il solo fatto violento contro la cosa? Ciò non potrebb'essere; giacche appunto perche il fatto clandestino è meno grave, l'argomento non potrebbe sussistere.

Qui sottentra la terza opinione, quella cioè della sentenza del magistrato di cassazione, la quale ammette bensì anche la semplice violenza contro la cosa, ma esige un fatto grave; tale infatti e non altro può essere il senso di quella sentenza quando considerò che i fatti di cui era accusato il prete Bonenti non costituivano alcuna specie di violenza, nè nella cosa, ne tanto meno nella persona propriamente contemplata negli art. 263 264. Per verità questa teoria sarebbe pericolosissima, quando potesse essere conforme alla legge; giacche lascierebbe un grande arbitrio ai tribunali, nè sempre con vantaggio della giustizia, e talvolta si dovrebbe essere ridotti al punto da dover risolvere la questione quasi col dinamometro, come ne abbiamo un argomento nel progetto suddetto di sentenza, concernente la quarta opinione, ove per diminuire la gravità del fatto del Bonenti si avverte, che il carro fu tratto da buoi sulla ripa con tutta facilità.

Ma siffatta teoria è affatto contraria alla legge come lo provano le precedenti nostre osservazioni. Per ammetteria bisognerebbe dare al vocabolo violenza un altro senso diverso da quello che ebbe mai sempre nella giurisprudenza: bisogna disconoscere gli argomenti che gli art. 263 e 264 e la loro rubrica somministrano per far credere che altro senso abbia voluto dargli il legislatore; finalmente disconoscere lo scopo della legge e l'importanza di impedire l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo esercizio arbitrario è già un fallo grave per se stesso in quanto che per una parte offende la libertà di azione doi privati varia contrò il loro volere i loro rapporti colle cose poste sotto il loro fisico potere, e, quel che è più, usurpa i diritti della giustizia.

Quindi resta evidente come anche la quarta opinione, che è quella delll'annotatore delle suddette sentenze, non possa reggersi a fronte della legge.

Questa opinione ammettendo due condizioni per l'applicabilità degli articoli 263 e 264, cioè che si tratti di fatto illecito e grave, si allontana maggiormente dalla legge, e quindi è meno delle altre ammessibile. Perchè il fatto sia punibile, deve necessariamente essere illecito, ma se un fatto è contemplato nell'articolo 263 e 264, può egli ancora dubitarsi se sia o non lecito? Ora le precedenti osservazioni didimostrano evidentemente a nostro avviso che anche la violenza contro la cosa è ivi contemplata e lo stesso Annotatore lo ammette; come mai adunque si paò ancora di ciò dubitare e mettere per condizione dell'applicabilità di questo articolo, che la violenza contro la cosa sia illecita? Egli suppone che il possessore annale sia in diritto di ricaperare di propria autorità il suo possesso, e quindi conchiude che così facendo non commette un'ingiuria, una violenza, perchè non vim facit, non facit injuriam, qui utitur iure suo; ma questo supposto è affatto smentito dal codice penale, perchè proibisce non solo di turbare il possesso annale ad oggetto di esercitare un dritto, ma ben anche il semplice possesso. Di più questo supposto non è forse anche smentito dagli articoli 446 447 del codice civile?

L'Annotatore si lasciò trarre a questa sua teoria da opinioni di scrittori francesi, ed inffatti egli citò l'autorità di Currasson, e la massima del medesimo — si le possesseur annal a été dépouille de sa possession il use de on droit en rentrant -; ma egli non avverti che secondo l'opinione di Currasson ed altri scrittori la réintégrande colà non è ammessa che per il possesso annale, mentre secondo la nostra legislazione basta un possesso qualunque. Ed è probabilmente perchè questa opinione la quale sembra la più conforme all'art. 23 di quel codice di procedura civile, ed è quella sostenuta dai migliori autori, che quel codice penale non ha comminato una pena a chi di propria autorità turba l'altrui possesso, mentre invece secondo l'art. 2 del titolò 18 dell'ordinanza del 1667, la quale ammetteva la reintegrande per il semplice possesso, si faceva luogo anche all'azione criminale - ivi: celui qui aura été dépossédé par violence ou voies de fait, peut demander la réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle — Comunque peró sia la cosa, qualunque opinione di scrittori di altra legislazione, non può punto influire sulla nostra quistione a fronte del chiaro disposto dalla legge civile e penale. Il ricuperare di propria autorità il possesso contro

volontà del possessore è sempre un fatto illecito anche per il possessore annale, perchè riprovato apertamente dalla legge civile e criminale; quindi l'apporre per l'applicabilltà degli articoli 263 e 264 al nostro caso la condizione che il fatto sia illecito è un doppio errore. È un errore perchè si vuole cercare fuori dei medesimi la legittimità o la illegittimità di esso: è un errore perchè sia a fronte degli stessi, sia a fronte della legge civile questo fatto è illegittimo. Quindi la teoria che noi combattiamo non sussiste, e sta invece quella della sentenza del Magistrato d'Appello 8 giugno 1849 che fu pure già fin d'allora la nostra.

Chi volesse prendere ad esaminare il diritto romano e confrontarlo colla nostra legislazione troverebbe altri argomenti per confermarsi vieppiù nella nostra sentenza.

Il farsi giustizia da sè era già solennemente riprovato nel diritto romano si dalla legge civile, che criminale. Recuperandae possessionis causa, leggesi nel § 6 delle instituzioni di Giustiniano, solet interdici, si quis ex possessione fundi vel aedium vi dejectus fuerit. Nam ci proponitur interdictum unde vi, per quod is qui dejecit, cogitur ei restituere possessionem; licet is ab co, qui dejecit vi, vel clam, vel precario possidebat. Sed ex costitutionibus sacris, ut supra diximus, si quis rem per vim occupaverit, si quidem in bonis ejus est, dominio ejus privatur; si aliena, post ejus restisutionem etiam oestimationem rei dare vim passo compellitur. Qui autem aliquem de possessione per vim dejecerit tenetur lege Julia de vi privata aut de vi pubblica: sed de vi privata si sine armis vim fecerit. Sin autem cum armis eum de possessione expulerit, de vi pubblica. E questa legge de vi privata non provvedeva già per il solo caso in cui si fosse usata violenza contro la persona, ma eziandio per quello in cui la violenza fosse diretta contro la cosa: Così leggiamo nella legge 8 delle Pandette sotto lo stesso titolo - Si creditor sine judicis auctoritate res debitoris occupet, hac lege tenetur, et tertia parte bonorum multatur, et infamis ft -È notevole a questo riguardo la legge 7 dello stesso titolo, in cui si scorge charamente che era punita anche la semplice violenza contro la cosa; e quantunque la legge contempli un caso speciale, tuttavia la sua ragione di decidere è generale, e la troviamo applicata ad altri casi da Giustiniano nelle sue Novelle - Creditores si adversus debitores suos agant, per judicem id quod deberi sibi putant, reposcere debent: alioquin si in rem debitoris intraverint, id nullo concedente, divus Marcus decrevit jus crediti cos non habere. Verba decreti hace sunt - Optimum est, ut si quas putes te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari; tu petitor es: et cum Marcianus diceret vim nullam feci, Caesar dixit: Tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? vis est et tunc, quotiens quis id, qud deberi sibi putat non per judicem reposcit: non puto autem nec verecurdiar nec dignitati tuae convenire quicquam non jure facere. Quisquis igitur probatus mihi rem ullam debitoris non ab ipso subi traditam sine ullo judice temere possidere, eumque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habere

Come ognun vede, il diritto romano provvedeva già, più o meno compiutamente ,sì in via civile che in via criminale, all'abuso del farsi giustizia da sè, anche quando non vi era violenza personale. Se si confronta la legge civile romana colla nostra è facile il vedere quanto questa sia stata in questo senso migliorata. Infatti per l'interdetto unde vi era necessario il semplice possesso al tempo dello spoglio, e benchè dapprima fosse necessario un possesso nec vi nec clam nec precario ab adversario, tuttavia nell'ultimo stato del diritto romano anche questo possesso bastava come basta nella nostra azione di reintegrazione, ma v'ha questa differenza, che variando la nozione giuridica del possesso, la nostra azione si trovò più estesa, in quanto che secondo il codice civile è possessore anche colui che possiede a nome altrui, come per esempio il colono, nel mentre che nel diritto romano non era propriamente possessore chi teneva la cosa ad altrui nome, ma solo erat in possessione e si chiamava semplicemente detentore: di maniera che non poteva invocare l'interdetto per ottenere la reintegrazione nel possesso. Inoltre l'interdetto unde vi non si estendeva alle cose mobili, ed alle incorporali come la nostra azione di reintegrazione, nè le azioni parziali che per esse esistevano non potevano estendersi a tutti i casi a cui si estende ora la reintegrazione. Di più essa ha luogo, a differenza di quell'interdetto, anche contro il terzo possessore, e non è più per essa necessaria la violenza contro la persona come in tale ingrazione, come si è veduto a suo luogo, si concede anche nel caso di solo turbamento arbitrario del possesso contro la volontà del possessore. È ancora da notarsi che la nostra azione è pure ammessa per il turbamento o spoglio occulto, nel mentre che l'interdetto unde vi era solo ammesso per spoglio violento: nel diritto antico romano eravi bensi per questo un altro interdetto, chiamato de clandestina possessione, di cui le Pandette conservarono qualche memoria (V. Savigny); ma esso dovette cessare dal momento che invalse il principio, secondo cui il possessore di uno stabile non perdeva il possesso di fatto, tuttochè da altri occupato, se non dal giorno che lo spoglio fos-e venuto a sua cognizione; poiche in tal caso quando avesse tentato di rientrare nel fondo e fosse stato impedito dal nuovo occupante, poteva ricorrere all'interdetto unde vi, come violentemente dejectus e possessione; ma se in mancanza dell'interdetto de clandestina possessione lo spogliato occultamente poteva giovarsi dell'altro unde vi, fuvvi sempre, sia nel primo che nel secondo caso un difetto per il caso di spoglio clandestino del posses o delle cose mobili e delle incorporali; quando invece a ciò pure provvede la nostra azione. Ora se la legge civile tanto si perfezionò onde impedire l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, comprendendo molti casi che prima non erano compresi nella proibizione, e se quanto più una società progredisce, lanto più deve essere proscritto questo abuso; non è egli credibite, anzi può egli forse dubitarsi che anche la legge penale si sia nello stesso intento perfezionata a segno da proscrivere quest'abuso anche quando non si fa violenza contro le persone, ma si opera contro la cosa, invito il possessore? Una contraria sentenza presenterebbe questo singolare spettacolo: la legge civile, che in questo non fa che un ufficio secondario, si sarebbe assai più perfezionata del diritto romano onde reprimere questo abuso; e la legge penale invece, a cui spetta principalissimamente quest'ufficio, non solo non avrebbe migliorato, ma avrebbe invece assai peggierato, in quanto che non provvederebbe nemmeno a quei casi in cui provvedeva il diritto romano, quando mancava la violenza contrò la cosa; locchè se sia da supporsi lo lasciamo al giudizio dei nostri lettori. Terminiamo, con un'osservazione sopra due massi-

terdetto: giacche quello si concedeva solo nel caso

della perdita del possesso di fatto, mentre la reinte-

me di d ritto, nella quale può compendiarsi il concetto dominante in questo nostro scritto.

Si-dice dei nostri avversarii nomini facit injuriam qui utitur iure suo. Sì, rispondiamo, purche l'esercizio del proprio diritto non turbi l'altrui possesso nelle forme riprovate dalla legge.

Si dice ancora: quae de facto funt, de facto to'luntur Si, replichiamo, ma confestim, non ex intervallo.

# MONIZIIE

TORINO. Tutt'Europa si agita e pare sia in cerca di dare una base alla società che non può più riposarsi se non se ove sieno santificati dal fatto i due grandi principii della nazionalità e della libertà. Il grande problema fu sciolto in Torino del Duca Pasqua: esso ha pubblicato un nuovo cerimoniale di Corte. Povero Carle Alberta! Carlo Alberto! Egli andava a morire sulla terra d'esiglio ed aveva presso di sè, e non lo seppe cono scere, il grande rigeneratore.

— La Camera dei deputati dopo una discussione di

tre giorni ha nella tornata di jeri rigettato il progetto di legge pell'ammessione degli avvocati al patrocinio avanti il Magistrato di Cassazione.

SVIZZERA. Non si è concesso di cantare dei Tr Deum pel ritorno del Pio IX a Roma; il consiglio Federale ha rifiutata l'autorizzazione al suo console in Napoli di accettare la decorazione di san Ferdinando che gli voleva conserire il Bomba; dal consiglio di Ginevra, e dal consiglio Federale su pure negata l'autorizzazione al generale Dufour di portare la croce di commendatore della legione d'onore che gli venne offerta dal piecolo Napoleone. Qualche volta la Svizzera commette dei grandi errori, ma di tanto in tanto si ricorda di essere una repubblica democratica: ben fece a non permettere che sul petto di onorati e li-beri suoi cittadini s'infiggessero delle croci, che non possono avere nessun valore morale quando proven-gono o dalla mano di un carnefice, o da quella di un imbecille. A non permettere poi che si chiamasse un Dio d'amore in testimonio della più sanguinosa, svergognata ed impotente ristorazione che conti la storia, non fece solo atto liberale, ma fece opera esenzialmente cristiana esanta.

Avv. FILIPPO MELLANA Direttore, LUIGI BAGNA Gérente.

Tipografia Fr. Martinengo e Giuseppe Nani.